

# Consiglio di Stato: pronuncia-bomba in materia di rivendite speciali all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti

**I**l Consiglio di Stato, con il parere n. 3054 espresso lo scorso 8 ottobre sembra avere definitivamente risolto l'annosa questione delle rivendite speciali da istituire all'interno delle stazioni di servizio.

Il pronunciamento dei supremi giudici amministrativi di Palazzo Spada si è reso necessario all'interno dell'*iter* decisionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla titolare di un impianto di distribuzione carburanti a Sonnino (LT). Si tratta di un ricorso amministrativo alternativo alla impugnazione giurisdizionale classica al Tar, e che – al netto della denominazione – viene deciso in modo irrevocabile proprio dal Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo ha ritenuto, annullando un provvedimento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Lazio, che è sempre consentito l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 28, comma 8, del DL n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 “*perché fi-*

*nalizzata ad incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della vendita dei carburanti?*”.

Nella sostanza, insomma, la decisione ha sancito la prevalenza della norma primaria (art. 28, comma 8, DL n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, rispetto al DM 38/2013) che ha liberalizzato l'istituzione di rivendite presso gli impianti di carburante, ponendo quali uniche condizioni l'ampiezza delle parti scoperte e di quelle coperte. I giudici inoltre hanno anche ritenuto che la rivendita speciale interna all'impianto



Palazzo Spada sede del Consiglio di Stato

va sempre istituita, addirittura con priorità rispetto alla stessa possibilità di poter avere il rilascio del patentino.

Se mai ci fossero state incertezze al riguardo, cade ogni dubbio interpretativo circa la portata realmente liberalizzatrice dell'istituzione delle rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti: essa si innesta nel dato oggettivo della diversità dell'utenza che utilizza tali rivendite, a prescindere dalla loro collocazione in centri urbani o lontani dal tessuto urbano.

Il ricorso proposto dalla ricorrente Stamigna chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia della Dogane e dei Monopoli, ufficio regionale del Lazio, sede di Roma, con cui - in applicazione dei criteri di distanza e di redditività stabiliti dal DM n. 38/2013, "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo" - era stata comunicata l'archiviazione della richiesta di istituire una rivendita speciale presso una stazione di servizio. L'art. 28 del DL n. 98/2011 (poi convertito nella legge n. 111/2011) prevede che - al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti - è sempre consentito l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti aventi una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq; ciò "nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento dell'attività" e "tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293".

### **SEMAFORO VERDE ALLA LIBERALIZZAZIONE**

Le rivendite speciali disciplinate da tali articoli sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, "mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino". A tali norme si aggiunge poi il menzionato DM

n. 38: questo prevede che le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 1293, da valutare in ragione, dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti e limitrofe.

E l'Amministrazione aveva appunto ritenuto di archiviare la pratica tesa all'istituzione della rivendita speciale della signora Stamigna a Sonnino (LT) proprio per motivi inerenti il mancato rispetto delle distanze dalla più vicina rivendita ordinaria e dei criteri concernenti la redditività. Il Consiglio di Stato, invece, esprimendo il parere in oggetto, afferma con tutta evidenza che la valutazione dell'impatto economico dell'istituzione della nuova rivendita, per non risultare illegittima, deve essere svolta in coerenza con la norma primaria (l'art. 28, comma 8, del DL 98/2011), che ha inteso liberalizzare l'istituzione di rivendite presso gli impianti di carburante, ponendo solo condizioni che attengono alla ampiezza delle parti scoperte e coperte dell'impianto: punto. La liberalizzazione, cioè, ha come presupposto solo la verifica della circostanza che l'impianto abbia certe dimensioni e che la struttura della rivendita interna abbia determinate caratteristiche, al di là della sua ubicazione urbana o extra urbana.

Per le rivendite speciali collocate presso gli impianti di carburante, dice il Consiglio di Stato, è la stessa legge che ha eliminato la possibilità di fare ricorso a criteri fondati sulla distanza ed, in particolare, all'utilizzo di tali criteri con riferimento alla ubicazione delle rivendite ordinarie.

I giudici amministrativi hanno inoltre affermato che le rivendite speciali sono istituite per soddisfare esigenze particolari della clientela che utilizza le stazioni di servizio; ad esse quindi non possono imporsi il rispetto di distanze minime riferibili alle rivendite ordinarie, che si rivolgono ad una diversa categoria di utenti.

Un segnale forte, insomma, che siamo certi non mancherà di fare...rumore.